

Allegato B alla delibera n. 259/10/CONS del 26 maggio 2010

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 22 DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) "Testo unico", il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44;
 - c) "servizio di media audiovisivo": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di "servizio di media audiovisivo" i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

- i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
 - i giochi in linea;
 - i motori di ricerca;
 - le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
 - i servizi testuali autonomi;
 - i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna;
 - ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;
- d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- e) “servizio di media audiovisivo a richiesta”, ovvero “servizio di media audiovisivo non lineare”, un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- f) “reti di comunicazioni elettroniche”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
- g) “responsabilità editoriale”, l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
- h) “catalogo”, l’insieme, predisposto secondo criteri alfabetici o logici da un fornitore di servizi di media audiovisivo non lineare, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- i) “accesso condizionato”: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale

autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico.

Quesito n. 1

L'impiego di definizioni all'interno dei testi regolamentari costituisce da anni una prassi dell'Autorità di ispirazione comunitaria per fugare eventuali dubbi interpretativi nell'applicazione delle norme ivi contenute. Ne deriva che l'articolo di apertura, dedicato appunto alle definizioni, deve essere ermeneuticamente funzionale a tutte le restanti disposizioni contenute nell'articolato, senza lasciare termini indefiniti, soprattutto lì dove possano incidere sul campo di applicazione del regolamento, e senza contenere ridondanze lì dove non sono necessari ai fini della corretta interpretazione del testo.

Con riferimento alla nozione di "catalogo", in difetto di specifici riferimenti normativi per tale definizione, l'Autorità ritiene di rifarsi alle migliori prassi attualmente in uso e di considerare qualificanti gli aspetti della richiesta dell'utente, in un momento di sua scelta, rispetto ad un insieme di contenuti selezionati dal fornitore del servizio.

Alla luce di quanto premesso, si ritengono esaustive le definizioni indicate nel presente articolo?

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina relativa alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi non lineari, anche a pagamento, di cui all'articolo 22-bis del Testo unico.

Quesito n. 2

Lo scenario di riferimento per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi non lineari offre un quadro vasto di servizi disponibili per l'utenza, quali la c.d. *catch-up TV*, il cd. *podcast* e la c.d. *Over-The-Top TV*, alcuni dei quali sono già stati oggetto di una fruizione lineare da parte degli utenti.

Come si ritiene che debbano essere disciplinati i servizi menzionati?

CAPO II
AUTORIZZAZIONE GENERALE

Articolo 3

Autorizzazione generale

1. La fornitura di servizi audiovisivi su richiesta, di cui all'articolo 2, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad una autorizzazione generale conseguente alla presentazione all'Autorità di una dichiarazione di inizio attività.
2. Il soggetto interessato presenta all'Autorità una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di un servizio di media audiovisivo su richiesta, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire all'Autorità di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito web. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 alla presente delibera. Il soggetto è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, l'Autorità, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere richiesta da società di capitali o di persone che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere altresì richiesta da persone fisiche residenti in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo ovvero al di fuori dello Spazio economico europeo a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 non può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 3 nel caso che gli amministratori o legali rappresentanti delle persone giuridiche interessate o il richiedente stesso, nel caso di persone fisiche, abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

5. La dichiarazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) certificato di iscrizione del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente (solo per le persone giuridiche), ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
 - b) certificato del casellario giudiziale del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
 - c) certificato antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (solo per le persone giuridiche), ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
 - d) certificato dei carichi pendenti del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
 - e) attestazione in originale, ovvero in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'articolo 6 del presente regolamento anche mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica;
 - f) dichiarazione, datata e sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, concernente l'indicazione ed il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo;
 - g) scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al mezzo trasmissivo utilizzato per la fornitura del servizio.
6. E' fatto obbligo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella dichiarazione di inizio attività, nonché nei documenti di cui al comma 5. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
7. La cessazione dell'esercizio di servizio autorizzato ai sensi del presente articolo, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno novanta giorni prima, informandone contestualmente l'Autorità.
8. I soggetti titolari di autorizzazione sono tenuti ad effettuare l'iscrizione e le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione.
9. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Quesito n. 3

In mancanza di espresse considerazioni nel Testo unico, nel prevedere il regime di inizio di attività l'Autorità ritiene di potersi ispirare all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per analogia con il regime autorizzatorio ivi previsto.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso nel presente articolo?

Articolo 4

Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta autorizzati all'estero

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione Europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera e da questo autorizzati, non sono tenuti a comunicare una dichiarazione di inizio attività ai sensi del presente regolamento, ma sono tenuti ad iscriversi nell'apposita sezione del Registro degli operatori della comunicazione senza obblighi di contribuzione.

Quesito n. 4

In considerazione del divieto comunitario di assoggettare ad una doppia autorizzazione servizi già abilitati in uno degli Stati membri, l'Autorità è dell'avviso di prevedere espressamente la non necessarietà della doppia autorizzazione

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al trattamento dei soggetti già autorizzati all'estero?

Articolo 5

Validità, rinnovo e cessione

1. Le autorizzazioni generali di cui all'art. 3 hanno una durata di dodici anni dalla data di presentazione della dichiarazione e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione generale deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'articolo 3.

3 L'autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione all'Autorità, che entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se l'Autorità richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono alla stessa i richiesti chiarimenti o documenti.

Quesito n. 5

In mancanza di espresse disposizioni nel Testo unico, nel prevedere le disposizioni in materia di validità, rinnovo e cessione, l'Autorità ritiene di fare riferimento ai regolamenti esistenti in materia, per analogia con il regime autorizzatorio ivi previsto.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso nel presente articolo?

Articolo 6**Contributi**

1. Il soggetto richiedente il rilascio, il rinnovo o l'adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, è tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla dichiarazione di inizio attività.
2. L'importo del contributo dovuto per il corrente anno, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, è pari a €. 3000,00.
3. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è automaticamente adeguato all'inizio di ogni anno solare in misura pari all'1,5% dell'importo come determinato nell'anno precedente. La presente disposizione si applica a partire dal terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini del rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta il versamento deve essere effettuato a favore dell'Autorità, sul conto corrente bancario come indicato nel sito www.agcom.it
5. Le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Quesito n. 6

Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione del contributo e del meccanismo del suo adeguamento?

CAPO III

Norme applicabili ai fornitori di servizi su richiesta

Articolo 7

Registro dei programmi contenuti nel catalogo e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi contenuti nel catalogo secondo il modello deliberato dall'Autorità.
2. I soggetti di cui al presente articolo conservano la registrazione integrale dei cataloghi di opere distribuite su richiesta dell'utente per i tre mesi successivi alla data in cui tali opere vengono messe a disposizione degli utenti. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.

Quesito n. 7

La necessità di assicurare una regolare attività di monitoraggio impone che l'Autorità abbia accesso alla registrazione dei contenuti trasmessi dall'operatore di comunicazione assoggettato all'obbligo di autorizzazione. A tale fine soccorrono le disposizioni attualmente vigenti per le concessionarie radiotelevisive a cui già è fatto rinvio nel caso delle trasmissioni satellitari e sul digitale terrestre, che l'Autorità ritiene opportuno estendere anche ai programmi contenuti nei cataloghi dei fornitori di media audiovisivi non lineari.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di registro dei programmi contenuti nel catalogo e conservazione delle registrazioni?

Articolo 8

Garanzie per gli utenti e per gli autori

1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di garanzie degli utenti e degli autori di cui agli articoli 32 e 32-bis del Testo unico.

Quesito n. 8

In base al Testo unico, che recepisce una espressa disposizione comunitaria, gli obblighi in materia di diritto di tutela degli utenti e degli autori sono estesi a tutti i servizi di media audiovisivi, pertanto il presente articolo estende ai soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento le disposizioni in materia di accesso alle informazioni anagrafiche del fornitore del servizio, ordinamento dei programmi, rispetto della dignità umana

senza alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, adozione di misure idonee per favorire la fruizione del servizio da parte dei cittadini con disabilità sensoriali.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di garanzie per gli utenti e per gli autori?

Articolo 9

Comunicazioni commerciali audiovisive

1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive di cui agli articoli 36-bis, 37, 39 e 40-bis del Testo unico in quanto applicabili e dei regolamenti adottati al riguardo dall'Autorità.

Quesito n. 9

Il Testo unico, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, estende a tutti i servizi di media audiovisivi alcune garanzie minime in materia di comunicazioni commerciali audiovisive.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di comunicazioni commerciali audiovisive o si ritiene che debbano essere ulteriormente specificate?

Articolo 10

Promozione delle opere europee

1. I soggetti di cui all'articolo 2 promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dal regolamento che l'Autorità di cui all'articolo 44, comma 4, del Testo unico.

Quesito n. 10

Il Testo unico, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, estende a tutti i servizi di media audiovisivi alcune garanzie minime in materia di promozione della produzione audiovisiva europea.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di produzione audiovisiva europea ed indipendente?

Articolo 11

Tutela dei minori

1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle norme di cui all'articolo 34 del Testo unico, in quanto compatibili e dei regolamenti adottati al riguardo dall'Autorità.

Quesito n. 11

Il Testo unico, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, estende a tutti i servizi di media audiovisivi le garanzie a tutela dei minori attualmente previste solo per le trasmissioni sui mezzi tradizionali. In virtù del principio della neutralità tecnologica, di derivazione anch'essa comunitaria, l'Autorità non ritiene che sussistano i margini per apportare modifiche all'impianto normativo.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di tutela dei minori?

Articolo 12

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo Unico per le violazioni delle norme ivi contenute, all'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Quesito n. 12

L'articolo descrive il regime sanzionatorio applicabile, previsto dal Testo Unico che non prevede misure differenziate a seconda della tecnologia impiegata.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo?

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. I soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi su richiesta sono tenuti a presentare all'Autorità

la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3 entro il termine di centoventi giorni.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ed il suo perfezionamento, è consentita la prosecuzione dell'attività da parte del soggetto che presta di servizi di media audiovisivi senza il necessario titolo fino alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3.

3. Nel caso di diniego dell'autorizzazione generale da parte dell'Autorità, dovrà essere interrotta entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.

Quesito n. 13

Il regolamento interviene sui soggetti che già prestano servizi audiovisivi non lineari, pertanto l'Autorità ritiene opportuno concedere un tempo ragionevole per adempiere alla richiesta di autorizzazione, consentendo nel frattempo la prosecuzione delle attività.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo?

ALLEGATO 1

al regolamento in materia di prestazioni di servizi di media audiovisivi a richiesta

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA FORNITURA
DI SERVIZI AUDIOVISIVI SU RICHIESTA AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DEL
TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI**

ALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali

VIA ISONZO n. 21/b

- 00198 - ROMA

DA COMPILARSI IN CASO DI PERSONA FISICA:

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00 allegare fotocopia del documento d'identità del dichiarante).

Il/la sottoscritto/a

Nome e cognome										
Nato/a a			Prov.					Il		
Residente a			Via					Cap		
Tel.			Mail					Fax		
Cod. fiscale										
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni :										

COMUNICA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 2:

che dalla data di presentazione della presente dichiarazione avvierà l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta;

che dalla data di presentazione del presente dichiarazione intende proseguire l'attività di fornitore di servizi a richiesta.

RICHIEDE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2:

il rinnovo dell'autorizzazione generale n. _____ del _____ (indicare data di presentazione della DIA originaria).

Il/la sottoscritto/a ai fini della presente istanza, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni dichiara inoltre:

- di non aver riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e che non è sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che l'attività oggetto della presente istanza viene esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia;
- che, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (*antimafia*);
- di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

FIRMA
(leggibile)

Si allega alla presente:

- scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al mezzo trasmissivo utilizzato per la fornitura del servizio;
- attestazione del contributo di cui all'art. 6 del Regolamento;
- dichiarazione del rappresentante legale concernente l'indicazione ed il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo.

N. iscrizione Registro delle imprese	Rilasciato il	Da
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni :		

COMUNICA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 2:

che dalla data di presentazione della presente dichiarazione avvierà l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta;

che dalla data di presentazione del presente dichiarazione intende proseguire l'attività di fornitore di servizi a richiesta.

RICHIEDE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2:

il rinnovo dell'autorizzazione generale n. _____ del _____ (*indicare data di presentazione della DIA originaria*).

RICHIEDE AI SENSI DELL'ART 5, COMMA 4:

l'adeguamento della autorizzazione generale n. _____ del _____ (*indicare data di presentazione della DIA originaria*); _____, (*si allega comunicazione dell'originario titolare di rinuncia all'autorizzazione a favore del nuovo soggetto ai sensi dell'art. 5, comma 3*).

Il sottoscritto ai fini della presente istanza, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R.n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni dichiara inoltre:

- che, relativamente alla sede legale, l'istanza è fatta in ossequio all'art. 3, comma 3, del Regolamento;

- di non aver riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e che non è sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla legge 27

dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- che l'attività oggetto della presente istanza viene esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia;

- che, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 nei propri confronti e nei confronti degli amministratori non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (*antimafia*);

- che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard radiotelevisivi e di accesso condizionato;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del richiedente
(leggibile)

Si allega alla presente:

- scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al mezzo trasmissivo utilizzato per la fornitura del servizio;
- fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- attestazione del contributo di cui all'art. 6 del Regolamento;
- dichiarazione del rappresentante legale concernente l'indicazione ed il recapito

del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo.

ALLEGATO 3

al regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

**SCHEMA RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO FORNITO A
RICHIESTA DEGLI UTENTI**

La denominazione del servizio è:.....

La rete di comunicazione elettronica di diffusione del servizio è.....

L'operatore di rete è.....

Il catalogo è:

Liberamente accessibile

Ad accesso condizionato

Il sistema di accesso condizionato è.....

Luogo e data

Firma del richiedente

(leggibile)